

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 novembre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 51/L

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126.

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».






S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126.

<i>Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (18G00152).....</i>	<i>Pag.</i>	1
ALLEGATI	»	23
NOTE.....	»	48





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126.

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;


Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;



Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Capo I

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

b) all'articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: «nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità», sono inserite le seguenti: «, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso»;

c) all'articolo 6-ter, comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti: «e gli agenti in prova»;

d) all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» è inserita la seguente: «anche»;

e) all'articolo 27-bis, comma 1, alla lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

f) all'articolo 62, primo comma, le parole: «con qualifica inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate»;

g) all'articolo 64:

1) al primo comma, le lettere a) e b), sono abrogate, e alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio»;

2) al terzo comma, le parole: «Per il personale dei ruoli direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»;

h) all'articolo 65, primo comma:

1) le lettere a) e b), sono abrogate;

2) alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario»;

i) dopo l'articolo 66, è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo). — 1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.»;



l) all'articolo 69, quarto comma, le parole «della carriera direttiva» sono sostituite con le seguenti: «con qualifica fino a vice questore»;

m) l'articolo 71, è sostituito dal seguente: «Art. 71 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti*). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

n) all'articolo 72, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

o) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

p) l'articolo 74 è sostituito dal seguente: «Art. 74 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari*). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

q) all'articolo 75:

1) al primo comma, le parole: «del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fatti»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»;

3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali.»;

4) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.»;


r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti:

«Art. 75-bis (*Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario*). — 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 75-ter (*Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio*). — 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».

2. La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è abrogato.



Art. 3.

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) all'articolo 20-*quater*, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse;

2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»;

c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»;

2) al comma 5-*bis*, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»;

e) all'articolo 25-*quater*, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse;

f) all'articolo 31-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»;

g) all'articolo 44:

1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;

2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»;

2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegata al presente decreto.

Art. 4.

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 20, lettera b), le parole: «i medici e» e le parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità.».

2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegata al presente decreto.

Art. 5.

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1987, n. 240*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3-*bis*, le parole: «sette settore supporto logistico» sono sostituite dalle seguenti: «settore di supporto logistico-amministrativo»;


c) alla tabella F, le parole: «Sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario tecnico», le parole: «Maestro vice direttore - direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico» e le parole: «Direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario capo tecnico»;

d) alla Tabella G:

1) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Capo Tecnico»;

2) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico»;

3) le parole: «Orchestrale - I Livello» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale primo livello».



Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza»;

b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 2:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

2) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso.» sono soppresse;

3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»;

2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»;

3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;

2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;

f) all'articolo 5-bis:

1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza»;


g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;

i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»;



n) all'articolo 31:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;

o) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;

2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

r) all'articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»;

s) all'articolo 46:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo

della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»;

t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;

u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»;


v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «anche»;

z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»;

aa) all'articolo 63, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» è sostituita dalla seguente: «La»;

2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».



Capo II

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»;

b) all'articolo 651-bis:

1) al comma 1, lettera c), le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»;

c) all'articolo 664, comma 1, lettera b):

1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

2) la parola: «quarantesimo» è sostituita con: «quarantacinquesimo»;

d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» è soppressa;

f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali» è soppressa;

g) all'articolo 685:

1) al comma 2, lettera b), la parola «preferenziali» è soppressa;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;

h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»;

i) all'articolo 692:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale

per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:

a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;

3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»;

l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore» è sostituita con le seguenti: «di secondo grado»;

m) all'articolo 723, il comma 4 è soppresso;

n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «allievo» è soppressa;

q) all'articolo 847:

1) nella rubrica, la parola: «-logistico» è soppressa;


2) al comma 1, la parola: «-logistico» è soppressa;

r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola «-logistico» è soppressa;

s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»;

t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determi-



nazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»;

u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»;

v) all'articolo 1062, comma 6-*bis*:

1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»;

2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»;

z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *c)*»;

aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» è aggiunta la seguente: «territoriale»;

bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»;

cc) all'articolo 2196-*ter*, il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-*bis*, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

dd) all'articolo 2196-*quater*, comma 1, le parole: «non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori.»;

ee) all'articolo 2196-*quinqües*, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.

3-*ter*. Nei concorsi di cui al comma 3-*bis*, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.

3-*quater*. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

ff) all'articolo 2206-*ter*, comma 1, le parole «1° gennaio» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»;

gg) all'articolo 2212-*ter*, comma 1, le parole: «c-*bis*» sono sostituite con la seguente: «b)»;

hh) all'articolo 2212-*quinqües*:

1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»;

2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»;

3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il personale del ruolo forestale dei periti può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.»

4) al comma 5-*bis*, le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»;

ii) all'articolo 2212-*sexies*:


1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»;

2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»;

3) il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

«3-*bis*. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari gra-



do; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

ll) all'articolo 2212-*septies*:

1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»;

2) il comma 2-*bis* è sostituito con il seguente:

«2-*bis*. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

mm) all'articolo 2212-*octies*:

1) al comma 1, lettera *g)*, le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»;

2) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) perito superiore scelto: luogotenente.»;

3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto», sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore» e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»;

nn) all'articolo 2212-*duodecies*, al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»;

oo) all'articolo 2212-*terdecies*:

1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unità annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualità»;

2) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»;

3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»;

pp) all'articolo 2212-*quaterdecies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso», sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.»;

4) il comma 3 è abrogato;

qq) all'articolo 2214-*quater*:

1) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis*. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-*bis*, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

2) il comma 24 è sostituito con il seguente:

«24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

3) dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

«24-*bis*. Il personale transitato ai sensi del comma 24:

a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa;

b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;

c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»;

rr) all'articolo 2247-*bis*:


1) al comma 8-*bis*, le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 9-*bis*, le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 10-*bis*, le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»;

4) al comma 11, la lettera *l)* è sostituita con la seguente:

«*l)* un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»;



ss) all'articolo 2247-undecies:

1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»;

tt) all'articolo 2247-duodecies:

1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

7) al comma 2, la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

uu) all'articolo 2252:

1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»;

2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.

9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per

la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.»;

vv) all'articolo 2253-quater:

1) al comma 10, lettera b), le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri»;

5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri.»;

zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse;

2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»;

3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

aaa) all'articolo 2253-septies:

1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, già collaboratori capo».



2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.

3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegata al presente decreto.

4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto.

5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto.

6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto.

7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto.

8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

Capo III

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 2-*ter*:

2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente: «2-*ter*.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-*ter*, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-*ter*, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-*bis*.»;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado» e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea»;

c) all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera b), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

e) all'articolo 18:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 3-*ter*:

2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: «3-*ter*.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*ter*, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-*ter*, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-*bis*.»;

f) all'articolo 20, comma 1:

1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «non risultò imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione»;


3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

g) all'articolo 21:

1) al comma 2, lettera c), le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-*bis*. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»;

h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettera a) e b),» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente»;



i) all'articolo 28:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c), le parole: «dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate.»;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà»;

l) all'articolo 34:

1) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 5-bis:

2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.»;

m) all'articolo 35, comma 1, lettera b):

1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanziari» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

n) all'articolo 36:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a):

1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.»;

1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

1.1.3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza.»;

1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» è aggiunta la seguente: «non»;

2) al comma 5, lettera a):

2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

2.2) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.»;

2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

2.4) dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza.» Consequentemente, al numero 8), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «.»;

3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).

5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).»

o) all'articolo 44:

1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:


«3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»;

3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.

4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei collegi del medesimo corso.»;



p) all'articolo 45:

1) al comma 2:

1.1) le parole: «i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «gli allievi marescialli»;

1.2) alla lettera d), le parole: «dal corso per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per singolo anno di corso, più di novanta giorni»;

1.3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.» Conseguentemente, alla lettera d), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso, le parole: «Essi, però,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «il primo o il secondo»;

3) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

g) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono sostituite dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis.»;

r) all'articolo 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»;

s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile di valutazione» sono soppresse, le parole: «con riferimento all'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede di» sono sostituite dalla seguente: «medesima»;

t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»;

u) dopo l'articolo 80-bis è inserito il seguente: «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli). — 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.».

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera g-sexies), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

2) al comma 2, le parole: «i diplomi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»;

b) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «prevista»;

c) all'articolo 6-ter:

1) alla rubrica, le parole: «comparti speciale e aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

2) al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «prevista»;

3) al comma 2, le parole: «comparti speciale o aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

4) al comma 4, le parole «, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,» sono soppresse e le parole: «comparto aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

5) il comma 5 è abrogato;

d) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine della graduatoria stessa.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;

e) all'articolo 11:


1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Accademia del ruolo normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «All'atto» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che assorbe quella da espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di nomina»;

2) al comma 2, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi ufficiali», dopo le parole: «6-ter» è soppressa la virgola «» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;

3) al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» è aggiunta la seguente: «allievi» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;



4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» è soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) nell'anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

g) all'articolo 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»;

h) alla tabella 1:

1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente:

1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»;

1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;

2) alla colonna 6:

2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»;

2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente:

3.1) alla nota (i), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2019»;

3.2) la nota (l) è sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»;

4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;

5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;

6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;

7) alla nota (3), la parola: «territoriale» è sostituita dalle seguenti: «di reparto»;

8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»;

i) alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), è aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.»;

l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente è soppressa.

Art. 10.

Altre modifiche normative

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»;

2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

b) l'articolo 12 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) all'articolo 2136, al comma 1:

1) la lettera «b») è sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»;

2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate;

3) dopo la lettera «m)» è aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo 923»;

4) la lettera «n)» è sostituita dalla seguente: «n) gli articoli 931 e 932»;

5) dopo la lettera: «o)» è aggiunta la seguente: «o-bis) gli articoli 946, 957 e 960»;

b) all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo» è sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»;

c) all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».



Capo IV

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 11.

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle di consegna» sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»;

b) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

d) all'articolo 46-bis:

1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità»;

e) all'articolo 47-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdirezionali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile»;

2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»;

4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdirezionali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdirezionali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»;

f) all'articolo 48-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»;

2) al comma 1:

a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»;

b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»;

d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;


3) al comma 2:

a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» è inserita la seguente: «rispettivamente»;

d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;



e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità»;

g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria», e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti,» sono soppresse;

h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti» sono soppresse;

i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»;

b) all'articolo 15, comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

c) all'articolo 22-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

d) all'articolo 24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;

2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;

3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

c) commissario tecnico capo»;

4) al comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) direttore tecnico superiore»;

e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;

f) all'articolo 26:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;

2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;

g) all'articolo 27:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;

2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;

3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

i) all'articolo 30-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»;

2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;

l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;

m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;

n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti».

2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.

Art. 13.

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 6:

1) le parole: «è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servi-



zio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori»;

2) prima delle parole: «è riservato ai sostituti commissari» sono inserite le seguenti: «del contingente del ruolo degli ispettori »;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole «, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;

c) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo»;

d) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

2) al comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Capo V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art. 14.

Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ai concorsi di cui alla lettera a), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «alla data del 31 dicembre di ciascun anno,», sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982», sono inserite le seguenti: «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).»;

d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

«d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:

1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;

2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);

3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;

4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2);


d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis);

d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione»;

e) alla lettera n), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»;

f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: «per la copertura delle altre 300 unità,» sono inserite le seguenti: «nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

g) alla lettera u), dopo le parole «ivi previsto» sono inserite le seguenti: «e il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica



di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

h) la lettera *bb*) è sostituita dalla seguente: «*bb*) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere *z*) e *aa*), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»;

i) alla lettera *cc*), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo;»;

l) alla lettera *ff*):

1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni»;

2) dopo il n. 2), è inserito il seguente: «*2-bis*) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.»;

m) alla lettera *ii*):

1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento»;

2) dopo il n. 6) è inserito il seguente: «*6-bis*) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»;

3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse;

n) alla lettera *ll*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale»;


o) dopo la lettera *mm*), sono inserite le seguenti:

«*mm-bis*) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonché, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *mm*) ed *mm-bis*), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-*ter*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere *mm-bis*) e *mm-ter*), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera *oo*);»;

p) alla lettera *nn*), le parole: «vice direttore tecnico», «direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «vice commissario tecnico», «commissario tecnico», «commissario capo tecnico»;



q) alla lettera vv), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»;

r) la lettera iii) è sostituita dalla seguente: «iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato»;

s) alla lettera ll), le parole «i direttori tecnici capo» sono sostituite con le seguenti: «i direttori tecnici superiori», e le parole: «e nel ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»;

t) la lettera rrr) è sostituita dalla seguente: «rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato»;

u) alla lettera sss), le parole «i medici capo» sono sostituite con le seguenti: «i medici superiori» e le parole «e nel ruolo professionale dei sanitari» sono soppresse;

v) dopo la lettera tt) è inserita la seguente:

«ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni»;

z) dopo la lettera vvv) è inserita la seguente: «vvv-bis) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello»;

aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti:


«aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio»;

aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);

aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.»



Art. 15.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»;

b) al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-*bis*. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d-bis*), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»;

b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» è sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»;

c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo è sostituita con la seguente: «24»;

d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse;

e) al comma 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»;

f) al comma 42, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta»;


g) al comma 47, lettera *b)*, dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità»;

h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«60-*bis*. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

60-*ter*. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

60-*quater*. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».



Art. 17.

*Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera b) le parole «da attivare entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da attivare entro il 30 ottobre 2019»;

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b);

b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»;

b) al comma 14, alla lettera b):

1) le parole «per una sola volta, per 50 posti» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le parole: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

2) alla lettera c) le parole «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

c) dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146»;

d) al comma 25, dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017»;

e) al comma 28, le parole «A decorrere dal primo gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023»;

f) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.»;

g) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.».

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 18.

*Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95*


1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con più di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni»;

b) al comma 4, la parola: «1820-bis,» è soppressa;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»;



d) al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»;

e) al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»;

f) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

«27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»;

g) al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» è inserita la seguente: «11,».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Art. 21.

Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole «Articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 45».

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in

723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 18, comma 1, lettera c), e definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.

3. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

TRENTA, *Ministro della difesa*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE




TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

TABELLA 1
(Articolo 2, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".


"TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
	Carriera dei funzionari di Polizia		
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 <i>(628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Vicario del questore; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 <i>(1.295 a decorrere dal 1 gennaio 2027)</i>	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di



pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.

Commissario capo	1.969	
Commissario	(1.550 a decorrere dal	
Vice Commissario	1 gennaio 2027)	
Dotazione complessiva	4.500	
Carriera funzionari	(3.700	
	a decorrere dal 1	
	gennaio 2027)	
Ruolo degli ispettori		
Vice ispettore	17.901	
	18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)	
Ispettore		
Ispettore capo		
Ispettore superiore- sostituto ufficiale di p.s.		
Sostituto commissario- sostituto ufficiale di pubblica sicurezza	5.900	
Dotazione complessiva ispettori	23.801	
	24.511 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)	
Ruolo dei sovrintendenti	21.562	
	(24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2021)	
Vice sovrintendente		



Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti 50.270⁷

 Agente

 Agente scelto

 Assistente

 Assistente capo




TABELLA 2
(Articolo 3, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

“TABELLA A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico	
Agente Tecnico Scelto	
Assistente Tecnico	n. 1.905
	(1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Assistente Tecnico Capo	

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico	
Sovrintendente Tecnico	n. 1.838
	(852 – a decorrere dal 1 gennaio 2027)
Sovrintendente Tecnico Capo	

RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico	
Ispettore Tecnico	n. 900
Ispettore Tecnico Capo	
Ispettore Tecnico Superiore	
Sostituto Commissario Tecnico	n. 400

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA


Qualifiche	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Psicologi
Commissario tecnico					
Commissario capo tecnico	70	70 (90)*	23	30 (40)*	25 (50)*

**Incremento delle dotazioni organiche entro il 1 gennaio 2027*

Dirigente generale tecnico*	1*	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
<i>*La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici</i>		
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti in organico	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di



		particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	102	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	100 (120)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		



Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
<i>*Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027</i>		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo	35 (60)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

**Incremento della dotazione entro il 1 gennaio 2027"*




TABELLA 3
(Articolo 3, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

“TABELLA B

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Vice commissario	-
Commissario	Commissario tecnico
Commissario capo	Commissario capo tecnico
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico capo
Vice questore	Direttore tecnico superiore
Primo dirigente	Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale	Dirigente generale tecnico




TABELLA 4
(Articolo 4, comma 2)

Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

"TABELLA A

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico principale

130

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale
Medico veterinario principale

5

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse."




TABELLA 5
(Articolo 4, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

“TABELLA B

Equiparazione tra le qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia e quelle del personale della carriera dei medici di Polizia

Qualifiche del personale della carriera dei funzionari di Polizia	Qualifiche del personale della carriera dei medici di Polizia
Dirigente generale	Dirigente generale medico
Dirigente superiore	Dirigente superiore medico
Primo dirigente	Primo dirigente medico
Vice questore	Medico superiore
Vice questore aggiunto	Medico capo
Commissario capo	Medico principale
Commissario	Medico
Vice commissario	-




TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

TABELLA 6
(Articolo 7, comma 2)


Sostituisce la tabella 4-Quadro I (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio A - anno 2017)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	64	scelta	4	-	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	370	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 7 (e)
Tenente Colonnello	1182	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	33 (g)
Maggiore	437	anzianità	-	5	-	-	-
Capitano	700	anzianità	-	7	-	-	-
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicativo o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.



- a) dal 2018, il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2018, ciclo di 6 anni: 7 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2018. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM.




TABELLA 7
(Articolo 7, comma 2)


Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore		
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità					
	2	3	4	5	6	7	8		
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 0 3 (b)	-	-
Generale di Brigata	67	scelta	4	-	-	-	4 0 3 (c)	-	-
Colonnello	390	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 0 9 (e)	-	-
Tenente Colonnello	1159	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	35 (g)	-	-
Maggiore	437	scelta	4	-	-	-	(h)	-	-
Capitano	700	scelta	6	9	-	-	88 (i)	-	-
Tenente	404	anzianità	-	4	-	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	-	-	Superare corso applicativo o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità

Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.



- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1° , 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- c) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1° , 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
- d) a decorrere dall' aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 8 promozioni il 1° , 2° , 3° e 4° anno; 9 promozioni il 5° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell' art.1072 bis COM;
- h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all' avanzamento;
- i) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.




TABELLA 8


(Articolo 7, comma 2)

Sostituisce la tabella 4- Quadro I (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	10 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	22	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	70	scelta	4	-	-	-	4 o 3 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1136	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	37 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	700	scelta	6	9	-	-	88 (l)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3391 unità



Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010.

- a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- b) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1° e 2° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- c) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno;
- d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;
- e) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 8 promozioni il 1° anno; 9 promozioni il 2° anno;
- f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;
- g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art.1072 bis COM;
- h) a partire dal 2027;
- i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
- l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



TABELLA 9

(Articolo 7, comma 3)

Sostituisce la tabella 4- Quadro II (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro II (specchio A)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	118	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	77	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	77	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	22	anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (e)						

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

(b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

(c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

(d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

(e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2017.




TABELLA 10
(Articolo 7, comma 3)

Sostituisce la tabella 4- Quadro II (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 Quadro II (specchio B - anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Consistenze organiche	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	60	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	131	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	7 o 6 (d)
Maggiore	77	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(e)
Capitano	77	scelta	6	-	-	-	(e)
Tenente	22	anzianità	-	2	-	Superare corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	380 (f)						

Alimentazione a 11 unità complessive

(a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, il 2° e il 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

(b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;

(c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

(d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;

(e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

(f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.




TABELLA 11
(Articolo 7, comma 4)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010
Tabella 4 - Quadro III (specchio A - anno 2019)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico		Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore	
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo		Comp. Tecnico Scientifico	Inseriment o aliquota. valutazione a scelta				Promozione ad anzianità
1	2		3	4	5	6	7	8	
Gen. D.	1		-	-	-	-	-	-	
Gen. B.	3 (a)		a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)	
Colonnello (c)	11	9	a scelta	5	-	-	-	1 o nessuna (d)	
	30	10	a scelta	8	-	-	-	(f)	
Ten. Col.	396 (e)		anzianità	-	7	-	-	-	
Maggiore			anzianità	-	7	-	-	-	
Capitano			anzianità	-	2	-	-	Superare corso formativo	
Tenente									

Volume organico complessivo: 430 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2019 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo dei Col. è fissato in 30 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 1 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (9 unità complessive): 9 unità per la specialità amministrativa e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (10 unità complessive): 4 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 5 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2018 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n. 66/2010, a partire dal 2018, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 4°, 5° e 6° anno; 2 promozioni il 3° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 6 anni con 1 promozione il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 2 promozioni il 6° anno.




TABELLA 12
(Articolo 7, comma 5)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)

Grado	RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI				Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore	
	Organico	Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:				Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione
			Inseriment o aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gen. D.	1	-	-	-	-	-	-
Gen. B.	3 (a)	a scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (b)
Colonnello (c)	Comp. Sanitario Psicologico	396 (e)	11	-	-	-	1 o nessuna (d)
	Comp. Amministrativo		10				
Ten. Col.	33	a scelta	5	-	-	-	-
Maggiore	396 (e)	a scelta	8	-	-	-	(f)
Capitano		a scelta	6	-	-	-	(g)
Tenente		anzianità	6	-	-	-	(g)
				2		Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 433 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 33 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (11 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 1 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;

- Comparto Amministrativo (10 unità complessive): 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;

- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;

- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;

- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 4° anno; 2 promozioni il 2° e 5° anno;

- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;

- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 2°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 1° e 4° anno;

(g) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.




TABELLA 13
(Articolo 7, comma 5)

Sostituisce la tabella 4- Quadro III (specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)

RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico			Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico		Inserimento aliquota. valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2			3	4	5	6	7	8
Gen. D.	1			-	-	-	-	-	-
Gen. B.	3 (a)			a scelta					1 o nessuna (b)
		Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo						
		13	10						
Colonnello (c)	36			a scelta	5	-	-	-	1 o nessuna (d)
Ten. Col.				a scelta	8	-	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)	-	(g)
Maggiore	396 (e)			a scelta	6	-		Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano				a scelta	6	-		-	(i)
Tenente				anzianità	-	2		Superare corso formativo	-

Volume organico complessivo: 436 unità

Alimentazione a 13 unità complessive.

(a) 1 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni: nessuna promozione il 1° e il 2° anno; 1 promozione il 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 36 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (13 unità complessive); 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 2 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (10 unità complessive); 10 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (13 unità complessive); 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 2 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartenza del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione il 4° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione il 3° anno; nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione il 2° anno; nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) Gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartiti secondo le specialità che costituiscono i comparti;

(g) fermo restando il disposto dell'art. 1079 del decreto legislativo n.66/2010, a partire dal 2027, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 1° e il 3° anno; 1 promozione il 2°, 4° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo con 1 promozione per ogni anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione il 1°, 3° e 5° anno; 2 promozioni il 2° e 4° anno;

(h) a partire dal 2027;

(i) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.




TABELLA 14
(Articolo 7, comma 6)

Tabella 4 - Quadro IX
(articolo 2247 bis, comma 8)

Sostituisce la tabella 4- Quadro IX del decreto legislativo n. 66 del 2010

RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI¹

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	2	3
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta ^(a)	8
Maresciallo Capo	Scelta ^(b)	8
Maresciallo Ordinario	Anzianità	7
Maresciallo	Anzianità	2

(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-undecies.

(b) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-duodecies.

¹ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.




TABELLA 15
(Articolo 7, comma 7)

Sostituisce la tabella 4- Quadro X del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro X
(articolo 2247 bis, comma 9)

RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI²

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Anzianità	5
Vice Brigadiere	Anzianità	5

² In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso




TABELLA 16
(Articolo 7, comma 8)

Sostituisce la tabella 4- Quadro XI del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro XI
(articolo 2247 bis, comma 10)

RUOLO FORESTALE DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI³

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
1	2	3
Appuntato Scelto	-	-
Appuntato	Anzianità	4
Carabiniere Scelto	Anzianità	5
Carabiniere	Anzianità	5 ^(a)

(a): da computare quali anni di effettivo servizio, comprensivi del periodo di frequenza del corso.

³ In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.




TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)**TABELLA 17**
(Articolo 12, comma 2)*Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162*

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA BANCA DATI DNA

ORGANICO		
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI		
Agente Tecnico Agente Scelto Tecnico Assistente Tecnico Assistente Capo Tecnico		
TOTALE		12
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI		
Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Capo Tecnico		
TOTALE		18
RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Sostituto commissario Tecnico	2	2
Ispettore Superiore Tecnico Ispettore Capo Tecnico Ispettore Tecnico Vice Ispettore Tecnico	10	14
TOTALE	28	
RUOLI DEI FUNZIONARI TECNICI		
Qualifiche	Informatico	Biologo
Commissario Tecnico, limitatamente frequenza corso Commissario Tecnico Capo Direttore Tecnico Coordinatore Direttore Tecnico Superiore	3	11
TOTALE		14
Totale complessivo		72





TABELLA 18
(Articolo 12, comma 2)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecniche Banca dati DNA

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Agente tecnico
Agente scelto	Agente scelto tecnico
Assistente	Assistente tecnico
Assistente capo	Assistente capo tecnico
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente tecnico
Sovrintendente	Sovrintendente tecnico
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo tecnico
Vice ispettore	Vice ispettore tecnico
Ispettore	Ispettore tecnico
Ispettore capo	Ispettore capo tecnico
Ispettore superiore	Ispettore superiore tecnico
Sostituto commissario	Sostituto commissario tecnico
Commissario	Commissario tecnico
Commissario capo	Commissario tecnico capo
Commissario coordinatore	Direttore tecnico coordinatore
Commissario coordinatore superiore	Direttore tecnico superiore



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubb. nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2015, n. 187:

«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equidistribuzione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto

compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la responsabilità, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

(Omissis).»

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Per il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, si veda alle note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). — (Omissis).

155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitane di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro



a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.»

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2017, n. 75 reca: «Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Legge di Bilancio 2017.»

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O., reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1981, n. 342, reca: «Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1987, n. 148, S.O., reca: «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O., reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca: «Codice dell'ordinamento militare», pubb. nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

— Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, reca: «Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1926, n. 33.

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: «Istituzione di una Scuola di polizia tributaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1965, n. 283.

— La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1966, n. 274.

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza», pubb. nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138, S.O.

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.

— Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca: «Riordino della banda musicale della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1991, n. 62, S.O.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca: «Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, reca: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca: «Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1992, n. 274, S.O.


— Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2000, n. 132.

— Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, reca: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2010, n. 231.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, reca: «Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 2006, n. 259.

— Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si veda nelle note al titolo).

— Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 24 quater, 27-bis, 62, 64, 65, 69, 72, 73 e 75 del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dal presente decreto:

«Art. 6 (*Nomina ad agente*). — 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di forma-

zione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.»

«Art. 6-bis (*Corsi di formazione per allievi agenti*). — 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso attuative del corso.»


«Art. 6-ter (*Dimissioni dai corsi*). — 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4;

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità



contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.»

«Art. 24-*quater* (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato anche con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a

vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.»

«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). — 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.»

«Art. 62 (Rapporti informativi). — Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a vicequestore aggiunto e qualifiche equiparate, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».


Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

- 1) competenza professionale;
- 2) capacità di risoluzione;
- 3) capacità organizzativa;
- 4) qualità dell'attività svolta;
- 5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.»

«Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza). — a) (abrogata).



b) (abrogata).

c) per il commissario capo, il commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio;

d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell'ufficio predetto.

Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.»

«Art. 65 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti). — Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) (abrogata).

b) (abrogata).

c) per il commissario capo, il commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.»

«Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato). — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.»

«Art. 72 (Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.»

«Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.»

«Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). — Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 20-quater, 22, 24, 25-quater, 31-quinquies e 44, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). — 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge



1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:

- a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- c) ruolo degli ispettori tecnici;
- d) carriera dei funzionari tecnici.

2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.

4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

4-bis. *Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.*

«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria anche con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza econo-

mica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.»

«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). — 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- vice ispettore tecnico;
- ispettore tecnico;
- ispettore capo tecnico;
- ispettore superiore tecnico;
- sostituto commissario tecnico.»

«Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici). — 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico.

5. Il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto commissario tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.

5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:


a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»

«Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). — 1. È dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo



al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti previsti.»

«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto commissario tecnico).

— 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

«Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). — Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni *rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici*, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte *da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o della carriera direttiva amministrativa*.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto:

«Art. 19 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza). — Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:

b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;

c) (abrogata);».

«Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici). — Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

b) per i medici principali, per i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 10 e 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dal presente decreto:

«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). — 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche:

maestro vice direttore - commissario capo tecnico;

maestro vice direttore - direttore tecnico capo.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.»

«Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). — 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.


3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.

3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore di supporto logistico-amministrativo, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 11 e della rubrica del Titolo II, e degli articoli 29, 30, 31, 32, e 33 e della rubrica del Titolo III e degli articoli, 45, 46, 47, 48, 52, 59 e 63 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto:

«Art. 2 (Funzioni). — 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonomia responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso



personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonomia responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. *Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza.* Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.

3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:

a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;

b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;

c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.»

«Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia). — 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene:

- a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
- b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.»

«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). — 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. *Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.*

4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»

«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.

4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche



all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione *ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando*.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

«Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale). — 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.»

«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). — 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale, in

possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto", nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.»

«Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). — 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.


6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili *ad esclusione delle province di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando*.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

«Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza). —

1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta



dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.»

«TITOLO II - Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.»

«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). — 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

- ruolo degli ingegneri;
- ruolo dei fisici;
- ruolo dei chimici;
- ruolo dei biologi;
- ruolo degli psicologi.

2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:

commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;

- direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore;
- primo dirigente tecnico;
- dirigente superiore tecnico;
- dirigente generale tecnico.

3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»

«Art. 30 (Funzioni). — 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici *fino a commissario capo tecnico* svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. *Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici*, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di

Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»

«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.


4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»

«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici). — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.



4. *I commissari tecnici* che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di *commissario capo tecnico* e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di *commissario capo tecnico* è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

«Art. 33 (*Promozione a direttore tecnico capo*). — 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio di *commissario capo tecnico*.

2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»

«TITOLO III - Carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.»

«Art. 45 (*Attribuzioni particolari dei medici di Polizia*). — 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. *Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.*

2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.

3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.»

«Art. 46 (*Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia*). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, *dei requisiti previsti dal regolamento* di cui al com-

ma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. *Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.*

2-bis. *Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".*

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»

«Art. 47 (*Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari*). — 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.


2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

«Art. 48 (*Promozione a medico capo e a medico veterinario capo*). — 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il



personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, *con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.*

2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»

«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). — 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede *anche* l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.

2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.»

«Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera). — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'acces-

so alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.»

«Art. 63 (Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali). — 1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. La commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. *Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.*

2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 629, 651-bis, 664, 664-bis, 674, 684, 685, 687, 692, 707, 723, 775, 778, 783, 847, 1040, 1051, 1056, 1059, 1062, 1231, 1294, 1508, 2196-ter, 2196-quinquies, 2206-ter, 2212-ter, 2212-quinquies, 2212-sexies, 2212-septies, 2212-otties, 2212-duodecies, 2212-terdecies, 2212-quaterdecies, 2214-quater, 2247-bis, 2247-undecies, 2247-duodecies, 2252, 2253-quater, 2253-quinquies, 2253-septies del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto:

«Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). — 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente:

a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

d) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare; maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;

e) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare; maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;

f) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare; maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;


g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza;

g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza.

2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono così determinate:

a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale;

b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza.



2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»

«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri). — 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:

a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;

b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;

c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente", che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:

a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;

b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;

c) ammessi a frequentare un corso applicativo.

3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»

«Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico). — 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso formativo.»

«Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). — 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»

«Art. 674 (Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento). — 1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate.

2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate.

3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.

4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.

5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:

a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo;

b) le procedure da seguirsi;

c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.»

«Art. 684 (Ammissione al corso biennale). — 1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

2. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);

2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

3) non hanno superato il trentesimo anno di età;

4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

5) sono in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;

b) i cittadini italiani che:

1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di età; per coloro che hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;

3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.»

«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). — 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.



2. L'ammissione al corso:

a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;

b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. *Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.*

«Art. 687 (Commissione d'esame). — 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, è composta da:

a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.

2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dagli articoli 684 e 685 è rilevante, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.»

«Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti). — 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), è bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. *Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.*

2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera b), è previsto un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.

2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:

a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti.

4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali.

4-bis.

5.

6. È ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) (soppressa).

b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;

c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

d) non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, né è sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

e) non è stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore;

e-bis) (soppressa).

7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

7-bis. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»

«Art. 707 (Requisiti speciali). — 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»

«Art. 723 (Corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). — 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi.

2. L'anzianità relativa dei predetti ufficiali è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se già ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.

4. (soppresso).»

«Art. 775 (Corso di formazione professionale). — 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.

2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata.

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»



«Art. 778 (*Dimissioni dai corsi*). — 1. È dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

- a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
- b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;
- d) non supera gli esami finali del corso di formazione professionale;
- e) è stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;
- f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.

2. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.»

«Art. 783 (*Formazione dei carabinieri*). — 1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina a carabiniere, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale.

2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»

«Art. 847 (*Ufficiali del ruolo tecnico*). — 1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico hanno le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»

«Art. 1040 (*Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri*). — 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

- a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
- c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo;
- c-bis) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.»

«Art. 1051 (*Impedimenti, sospensione ed esclusione*). — 1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:

- a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
- c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.

4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il

personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.

5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.

8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.»

«Art. 1056 (*Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente*). — 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.

2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

5-bis. *La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.*

6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.


6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»

«Art. 1059 (*Avanzamento a scelta dei sottufficiali*). — 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

- a) qualità morali, di carattere e fisiche;



b) benemeritenze di guerra e comportamento in guerra, benemeritenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

7-ter. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.».

«Art. 1062 (Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati). — 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:

a) il Direttore generale del personale militare;

b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.».

«Art. 1231 (Mancato conseguimento del diploma di laurea). — 1. Gli ufficiali del ruolo normale reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c) che non conseguono il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.».

«Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). — 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione territoriale o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.

2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».

«Art. 1508 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). — 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.».

«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). — 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.

2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:

a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età;

b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;

c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio.

3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:

a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo biennio.

4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.».

«Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). — 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.».



«Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). — 1. Fino all'anno 2021 compreso:

a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);

b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;

c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;

d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);

e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.

3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:

a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;

b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.

3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.

3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.

3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»

«Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). — 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 31 dicembre 2017 può partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).»

«Art. 2212-ter (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). — 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera b).

2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

«Art. 2212-quinquies (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). — 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.

4. Ai marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Il personale del ruolo forestale dei periti può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

5-bis. Ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di carica speciale. I luogotenenti con qualifica di carica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i luogotenenti con qualifica di carica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»

«Art. 2212-sexies (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). — 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza.

3. Al personale del grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.

3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»


«Art. 2212-septies (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). — 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.

2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»

«Art. 2212-octies (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). — 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente:

- a) vice revisore: vice brigadiere;
- b) revisore: brigadiere;
- c) revisore capo: brigadiere capo;
- d) vice perito: maresciallo;
- e) perito: maresciallo ordinario;
- f) perito capo: maresciallo capo;
- g) perito superiore: maresciallo maggiore;



g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.

2. La denominazione di *perito superiore* corrisponde al grado di *luogotenente con qualifica di carica speciale*.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.»

«Art. 2212-duodecies (*Rideterminazione delle anzianità degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri*). — 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:

a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;

b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;

c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.

4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies.

5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni e cinque mesi.»

«Art. 2212-terdecies (*Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento*). — 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento.

2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di capitano.

3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise equamente per ogni annualità, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies.

4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.

5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»

«Art. 2212-quaterdecies (*Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento*). — 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori, in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59.

1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.

2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.

3. (*abrogato*).

4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.»

«Art. 2214-quater (*Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*). — 1. Il transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-otties e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permene in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età.

5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.

6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2.

7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3.

8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4.

9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5.

10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6.


11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7.

12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.

14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.



15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.

16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.

17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis).

18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale:

a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;

b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale;

c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.

19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale.

20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:

a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpatisi, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.

22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).

23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.

24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24:

a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa;

b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;

c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»

«Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). — 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:

a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;

b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da:

1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;

2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

8-bis. La qualifica di *carica speciale* è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai *luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri* che:

a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".

8-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.


9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

9-bis. La qualifica di *qualifica speciale* è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai *brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri* che:

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;



d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".

9-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

10-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che:

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".

10-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono:

a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;

b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;

d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740)

e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740)

f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.

12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»

«Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). — 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore.

2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.

3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.»

«Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). — 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono così determinate:

a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;

b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).

2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»

«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). — 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado.

2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;

b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;

c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.

4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;

b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;


c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.

6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.

7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.

8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.



9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a "scelta".

9-bis. *Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.*

9-ter. *I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo Forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.*

«Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). — 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.

3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.

6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.

9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.

10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i brigadieri, già revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i brigadieri, già revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

«Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale). — 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.

4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1;


6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;



2) per l'anno 2018, i *brigadieri capo*, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

3) per l'anno 2019, i *brigadieri capo*, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

4) per l'anno 2020, i *brigadieri capo*, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

5) per l'anno 2021, i *brigadieri capo* che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

6) per l'anno 2022, i *brigadieri capo* che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

7) per l'anno 2023, i *brigadieri capo* che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

8) per l'anno 2024, i *brigadieri capo* che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.

5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.».

«Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale). — 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.

4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.

5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti, già collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.

6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.».

Nota all'art. 8:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.

— Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanziari»). — 1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanziari» del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta.

2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del

requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna»;

2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis.

2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango premiente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.

2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.».

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificati dal presente decreto:

«Art. 10 (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo «appuntati e finanziari»). — 1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanziari» in servizio permanente si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella «B» allegata al presente decreto.

2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter.

3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.


6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella «B» di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché i periodi di detrazione e riduzione di anzianità.

7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

8. La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella «B».

Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). — 1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanziari» che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:

a) sospeso dall'impiego;



b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;

c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità;

viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 12 (*Cause di sospensione della valutazione e della promozione*). — 1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione sospende la valutazione.

2. È altresì sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, è data comunicazione al militare interessato.

4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.

Art. 13 (*Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" in particolari situazioni*). — 1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.

2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.

3. La promozione di cui ai precedenti commi è conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.»

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 15:

«Art. 15 (*Promozioni*). — 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.»

— Il testo dell'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 (*Requisiti per l'ammissione al Corso*). — 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

c).

d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

i) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risaltanti;

l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero proscioltto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

m) aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva;

m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

Omissis»;

— Il testo dell'articolo 9-ter del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9-ter (*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*). — 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio permanente effettivo;


b) sospeso dall'impiego;

c) in aspettativa.»

— Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 18 (*Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"*). — 1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonché di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonché compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.



3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonché il comando di piccole unità operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento.

3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. *Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo disciplinari più gravi della "consegna";

c) (abrogata).

3-ter.1. *Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis.*

3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.»

— Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 59 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). — 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;

c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.

3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi, affinché si proceda al loro scrutinio con nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.»

«Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). — 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni

previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.

2. La commissione può altresì sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.

3. È sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione all'interessato.

4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

6. Al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.

7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente è sospesa nei casi in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.»


«Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni). — 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti già giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perché, essendo stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perché in aspettativa per motivi di infermità, sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché deceduti ovvero perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.»



— Il testo dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 20 (*Requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti*). — 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, può essere ammesso il personale *in servizio permanente* che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:

a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;

c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa;

f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.

Omissis».

— Il testo vigente dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale è il seguente:

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

— Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 21 (*Modalità dei concorsi*). — 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.

2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;

b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;

c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

2-bis. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.

3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.».

— Il testo vigente dell'articolo 68-bis del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 è il seguente:


«Art. 68-bis (*Transito di contingente*). — 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda:

a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;

b) dal contingente di mare a quello ordinario:

1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;

2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.



2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanziari si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.

3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.».

— Il testo dell'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 27 (*Svolgimento dei concorsi di formazione*). — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), se in servizio permanente, sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

Omissis.».

— Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 28 (*Esclusione e rinvio dai corsi*). — 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinuncia.

2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;

b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi;

c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;

c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.

3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.

Omissis.».

— Il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 (*Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"*). — *Omissis.*

5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della "consegna";

5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.

Omissis.».

— Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 35 (*Accesso al ruolo ispettori*). — 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;

b) per il 30%, attraverso un concorso interno:

1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);

2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.

Omissis.».

— Il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 36 (*Requisiti per la partecipazione ai concorsi*). — 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanziari, gli allievi finanziari, i finanziari ausiliari e gli allievi finanziari ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;

4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;

7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;

b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:


1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;

3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;



6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;

9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti nelle Forze armate o di polizia;

10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.

2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera a), numero 3), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età.

3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.

4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:

1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;

2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;

7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35;

8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;

b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo.

5-bis. *Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).*

5-ter. *I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).*

6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.»

— Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 44 (*Svolgimento del corso*). — 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.

2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie *del biennio*, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità, di prima ovvero di seconda sessione.

3-bis. *Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.*

3-ter. *Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.*

4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine di ciascun anno di corso.

4-bis. *Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.*

4-ter. *Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.*

5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, può ripetere un solo anno di corso.

6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo è sospeso con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.»

— Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 45 (*Rinvio dal corso*). — 1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinuncia.

2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, *gli allievi marescialli* che:


a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti, *per singolo anno di corso, più di novanta giorni*, anche se non continuativi;

d-bis) *siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.*



3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.

4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.»

— Il testo dell'articolo 48 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 48 (Modalità del corso). — 1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto.

Omissis.»

— Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 54 (Determinazione aliquote di avanzamento). — 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno.

1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»

— Il testo dell'articolo 68, comma 1, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 è il seguente:

«Art. 68 (Riammissione in servizio). — 1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno di età, sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del congedo.

Omissis.»

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.

— Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 (Disposizioni comuni). — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
- c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
- d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti all'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
- f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risaletti;
- g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattività alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;

g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in aspettativa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonché le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti.

Omissis.»

— Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). — 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:

- a) pubblico;
- b) interno.

3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza può destinare:

a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di "pilota militare" o "comandante di stazione e unità navale" del Corpo della guardia di finanza;

b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.»

— Il testo dell'articolo 6-ter del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:


«Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale). — 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, in possesso di laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:

- a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
- b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.

3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto speciale.»



— Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 è il seguente:

«Art. 9 (Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). — 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.

Omissis».

— Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 11 (Obblighi di servizio). — 1. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.

2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.

2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.

3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.

4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data:

- a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
- b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;
- c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.

5. Il periodo di cui al comma 4, è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.

6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

— Il testo dell'articolo 28, comma 1, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). — 1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza,

con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27;

b) gli ufficiali già giudicati idonei non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purché non abbiano già subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità a sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino più anziani di un pari grado già valutato. Sono compresi, altresì, gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 2;

c-bis) nell'anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.

Omissis».

— Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 30 (Promozioni annuali). — 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.

2. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.

3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.

4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4».

Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 7:

«Art. 7 (Ruolo del maestro direttore). — 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.


2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti».

Note all'art. 10:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. — Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.



Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organi. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza.

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale.

Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»

Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2229, commi 1, 2 e 3:

«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliari). — 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2136 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). — 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
- b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899;
- c) l'articolo 622;
- d) l'articolo 721;
- d-bis) l'articolo 794;
- d-ter) l'articolo 858;
- e) gli articoli 878 e 879;
- f) l'articolo 881;

- g) l'articolo 886;
- g-bis) (abrogata).
- g-ter) (abrogata).
- h) (abrogata).
- i) (abrogata).
- l) l'articolo 900;
- m) l'articolo 911;
- m-bis) l'articolo 923;
- n) gli articoli 931 e 932;
- o) l'articolo 938, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
- o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;
- p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5;

q);

r) l'articolo 1091, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

s) la sezione IV del capo III del titolo V;

t) la sezione III del capo VII del titolo V;

u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;

v);

z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;

aa) l'articolo 1394;

bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII;

cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;

dd) il capo XVIII del titolo VII;

ee) il titolo VIII;

ff) l'articolo 1493;

ff-bis) l'articolo 1780;

gg);

2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice:

a) l'articolo 192;

b) l'articolo 558;

c) l'articolo 2229, comma 6.

3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, è da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135.»

— Si riporta il testo degli articoli da 861 a 867 compresi nella Sezione III (Perdita del grado), Capo I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza:

«Art. 861 (Cause di perdita del grado). — Il grado si perde per una delle seguenti cause:

a) dimissioni volontarie;

b) dimissioni d'autorità;

c) cancellazione dai ruoli;

d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;

e) condanna penale.


2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali.

3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado.

4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado.

Art. 862 (Dimissioni volontarie). — L'ufficiale ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.

2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando l'ufficiale raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.



3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.

4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.

5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.

Art. 863 (*Dimissioni d'autorità*). — Le dimissioni d'autorità sono determinate dalle seguenti cause:

- a) interdizione giudiziale;
- b) inabilitazione civile;
- c) amministrazione di sostegno;
- d) irreperibilità accertata;
- e) sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.

2. Le dimissioni d'autorità sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:

- a) a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;
- b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare è prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimesso.

Art. 864 (*Cancellazione dai ruoli*). — 1. La cancellazione dai ruoli è determinata dalle seguenti cause:

- a) perdita della cittadinanza;
- b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;
- c) assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
- d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.

2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.

Art. 865 (*Rimozione per motivi disciplinari*). — La perdita del grado per rimozione è sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.

Art. 866 (*Condanna penale*). — 1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.

2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti l'applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune.

Art. 867 (*Provvedimenti di perdita del grado*). — 1. Il provvedimento è disposto con decreto ministeriale. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale per i militari in servizio e con determinazione del Comandante generale per i militari in congedo.

2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.

3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di assunzione dello stesso.

5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un proce-

dimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riadesso in servizio:

a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1;

b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2.

6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.»

Le disposizioni recate dagli articoli da 868 a 873 compresi nella Sezione IV (Reintegrazione nel grado), Capo I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono già applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza.

— Si riporta il testo degli articoli da 892 a 898 compresi nella Sezione I (Disposizioni generali), Capo III (Rapporto di impiego), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili, in quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza:

«Art. 892 (*Accesso al servizio permanente*). — 1. Si accede al servizio permanente a seguito di:

- a) superamento di apposito concorso e successiva nomina diretta;
- b) superamento di apposito corso di formazione iniziale e successiva nomina nel grado;
- c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo di ferma volontaria.

Art. 893 (*Dell'impiego*). — 1. Il militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare.

2. Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.

Art. 894 (*Incompatibilità professionali*). — 1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

2. È altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

Art. 895 (*Attività extraprofessionali sempre consentite*). In vigore dal 9 febbraio 2013. — 1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

- a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) la partecipazione a convegni e seminari;
- d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.


2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Art. 896 (*Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento*). — 1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

4. È fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Art. 897 (*Docenza universitaria*). — 1. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 898 (*Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale*). In vigore dal 9 febbraio 2013. — 1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.

2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità cessi, il militare decade dall'impiego.

3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'età;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento;

c) il graduato è collocato sempre nella riserva.

5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.»

— Si riporta il testo degli articoli 923, 931, 932, 946, 957 e 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 923 (*Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego*). — 1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle funzioni del grado;

d) scarso rendimento;

e) domanda;

f) d'autorità;

g) applicazione delle norme sulla formazione;

h) transito nell'impiego civile;

i) perdita del grado;

l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;

m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622;

m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 930.

2. La cessazione dal servizio permanente d'autorità e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali.

3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento è adottato con determinazione ministeriale.

5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.»

«Art. 931 (*Non idoneità alle funzioni del grado*). — 1. Il militare non idoneo alle funzioni del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro

e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;

b) alla determinazione del Ministro su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.

3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.

4. Nei confronti del militare proposto per la cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha più luogo se è adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.»

«Art. 932 (*Scarso rendimento*). — 1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.

2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:

a) ammonizione all'interessato;

b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.

3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.»

Art. 946 (*Cause di cessazione dalla ferma*). — 1. Il sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per i sottufficiali in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

Art. 957 (*Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma*). In vigore dal 7 luglio 2017. — 1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato;

b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);

e-bis) mancato superamento dei corsi basilici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;


f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;

g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.

2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.»

«Art. 960 (*Proscioglimento per scarso rendimento*). — 1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi,



se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale.

2. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2140 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

Art. 2140 (*Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza*). — *Omissis*.

4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 2145 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:

Art. 2145 (*Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza*). — *Omissis*.

2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.».

— Per l'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota all'articolo 9.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1992, n. 274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 (*Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti*). — *Omissis*.

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 25 (*Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria*). — 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e

le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.

3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.

4-bis. *La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 28 (*Nomina a vice ispettore*). — *Omissis*.

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore secondo l'ordine della graduatoria finale. *La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.* Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

Omissis».

— Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 46-bis (*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità*). — 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente.


2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.».

— Si riporta il testo dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 47-bis (*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile*). — 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente.

2. Il rapporto informativo per il personale commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione.



4. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»

— Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni). — 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal direttore dell'istituto o dal direttore del centro di giustizia minorile dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

2. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato rispettivamente dal provveditore regionale competente o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

2.»

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione

penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità.»

— Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito straordinario). — Omissis.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.

Omissis.»

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2010, n. 231.), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 (Istituzione dei ruoli). — 1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

- a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- c) ruolo degli ispettori tecnici;
- d) ruoli dei funzionari tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). — Omissis.

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:

- a) vice ispettore tecnico;
- b) ispettore tecnico;
- c) ispettore capo tecnico;
- d) ispettore superiore tecnico;
- e) sostituto commissario tecnico.»

— Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 22-bis (Promozione a sostituto commissario tecnico). — 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.


2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.

3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario tecnico è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 24 (Ruoli di funzionari tecnici). — 1. I ruoli dei funzionari tecnici si distinguono come segue:

- a) ruolo dei biologi;
- b) ruolo degli informatici.



2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:

a);

b) commissario tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

c) commissario tecnico capo;

d) direttore tecnico coordinatore;

d-bis) direttore tecnico superiore.

3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A.»

— Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 25 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici). — 1. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

Omissis.

4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalità posseduta.»

— Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 26 (Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici). — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Per l'accesso è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 27 (Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici). — 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati *commissari tecnici* e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

3. Al termine del corso, i *commissari tecnici* che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di *commissario tecnico capo* secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). — 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di *commissario tecnico capo* che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30-bis del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). — 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 32, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria). — Omissis.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei *funzionari tecnici* è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Omissis.

4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e dei *funzionari tecnici* è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.»

— Si riporta il testo dell'articolo 34, commi 1, 5 e 6, del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). — 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da quattro membri scelti tra i funzionari tecnici in servizio presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.

Omissis.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, *dei sovrintendenti* e degli ispettori.

6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale del ruolo dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure seguite per il personale della carriera dei funzionari che espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto.

Omissis.»

Note all'art. 13:


— Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2000, n. 132.) così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). — Omissis.

6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento dei posti del contingente del ruolo degli ispettori è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Con decreto del Ministro della giustizia sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 117, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

Omissis.»



— Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10 (*Dimissione dal corso*). — 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centotanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2.

1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo

2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari».

— Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15 (*Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari*). — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i quali *abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa*, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

Omissis.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, *non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti*, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.

Omissis.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato*). — 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-*quater*, comma 1, lettere a) e b);

b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-*quater* del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;


b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Per i concorsi di cui alla lettera a), con il medesimo decreto sono altresì stabilite le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, in deroga al decreto del Ministro dell'interno richiamato dalla stessa lettera a);

c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, *fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto:*

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento;

d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo



lo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c). Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n. 1); si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:

1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;

2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);

3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;

4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2);

d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis);

d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;

e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;

f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;

g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;

h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;

i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;

l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;

m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;

n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;

o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;


q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuato ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto;

t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:

1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola su-



periore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista, nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista di cui all'articolo 16, non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto e i dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzia-

nità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);

z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;

aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;


cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. I commissari che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019 e, con la medesima decorrenza, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo.

dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;

ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;

ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

1) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data;



2) il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni;

2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente;

3) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo;

gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;

ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);

2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);

3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento;

5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;

7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;


ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio.

I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale;

mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono";

mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonché, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di



formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere *mm-bis*) e *mm-ter*), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera *oo*;

nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolata nelle qualifiche di *vice commissario tecnico*, durante la frequenza del corso di formazione, di *commissario tecnico* e di *commissario capo tecnico*. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:

1) 40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;

2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative, con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;

oo) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere *ll*), e *mm*), con il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;

qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;

rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;

ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;

tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;

uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;

vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-*sexies*, 20-*septies*, 31-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;

zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per l'accesso al ruolo;

ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;

eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:

1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere *ll*), *mm*) e *nn*), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;

2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto



ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere *ll)*, *mm)* e *nn)*, accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;

fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera *ll)* e *mm)*, è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;

ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo successivo e alla lettera *hhh)*. I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;

hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera *ggg)*, secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in soprannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere *ggg)*, secondo periodo, e *hhh)*, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato;

lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;

mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;

nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;

ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere *ppp)* e *qqq)*;

ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;

qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera *ppp)*. I funzionari medici, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in soprannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;


rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere *ppp)*, secondo periodo, e *qqq)*, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato;

sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui all'articolo 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale;

ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto;

ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2 bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;

uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;



vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;

vvv-bis) "gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;

zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;

aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio;

aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies), compresa l'individuazione dei contingenti massimi

annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis).

aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato dal presente decreto:

Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). — 1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3,



commi 1, 2, 3 e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.».

10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.

11. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale idoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;

b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;

d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro».

12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.

13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 36, commi 23, 24, 30, 35, 42, e 47 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). — Omissis.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi marescialli sono tratti mediante:

a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;

b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.

Omissis.

30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale, e sono iscritti in ruolo con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.


Omissis.

35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.

Omissis.

42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento.

Omissis.



47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:

a) 2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità;

b) 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità;

c) 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;

d) 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;

e) 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.»

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9.

— Si riporta il testo dei nuovi commi 60-bis, 60-ter e 60-quater dell'articolo 36, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282. — Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4:

«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore). — 1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

b) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

d) essere in possesso dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h).

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a:

a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 3 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista). — 1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:

a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di età non superiore a 45 anni, che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;

3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

4) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;

b) i cittadini italiani che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;

3) siano riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;

4) godano dei diritti politici;

5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;


7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

9).

2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:

a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;



b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 4 (*Commissione giudicatrice*). — 1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, è nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.

2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:

- a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) per la visita medica di primo accertamento;
- c) per la visita medica di revisione;
- d) per gli accertamenti attitudinali;
- e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
- f) per la visita medica di controllo.

3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), è disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) è disciplinata dalla determinazione con la quale è indetto il concorso.»

— Per il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota all'articolo 9.

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9. — Si riporta il testo vigente dell'articolo 33:

«Art. 33 (*Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento*). — 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.»

— Per il testo vigente della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota all'articolo 9.

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 44 (*Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria*). — *Omissis*.

8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:

1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei po-

sti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;

2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residui vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;

b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 ottobre 2019. Al personale partecipante ai posti riservati per gli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio.

b-bis. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b);*

b-ter. *Per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento;*

Omissis.

14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria:

a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche:


vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;

commissario penitenziario;

commissario capo penitenziario;

b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della metà;



d) con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso;

e) ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza;

f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettere c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Omissis.

22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.

22-bis. *Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" 18 marzo 2003, n. 22 e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.*

Omissis.

25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non inferiore al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

Omissis.

28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato.

Omissis.

32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.

32-bis. *L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori*

dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso.

34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:

a) con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di anzianità nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, è attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di «coordinatore».

b) con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una anzianità uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);


c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, è computata la parte eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica.

34-bis. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.*

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima



data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni *ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni* dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale.

5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno è cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno.

8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, è attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.


9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.

10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:

a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;



- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrate, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 è attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:

- a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95;
d) Colonnello/Primo Dirigente con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.

14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella G allegata al presente decreto.

15. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.

16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.

17. La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.

19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qua-

lifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermità o per decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado di *generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza*. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.

22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.

23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole "di atleti o di istruttori" sono inserite le seguenti: "e, nonché alle bande musicali".

24. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.

25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorché aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto.


26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice.

27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione", esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.

27-bis. *Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.*

28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

- a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;



b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza.

Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale è collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in carriera.

29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.

30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:

a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;

c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;

d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.»

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). —

1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:

a) il trattamento accessorio;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.


3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.»



Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47 (*Abrogazioni*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:

- a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
- b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
- c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1°(gradi) febbraio 1989, n. 53;
- d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
- e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
- f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:

- a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.*».


Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 3, comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si vedano le note alle premesse.


— Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

18G00152LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2018-SOL-008) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 1 8 1 1 0 2 *

€ 7,00

